



# LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI  
ASSOCIATI

MILANO

Viale Bianca Maria n. 41

20121 Milano, Italia

T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1

F. +39 02 76012 211

CREMA

Via Boldori, 18

26013 Crema (CR), Italia

T. +39 0373 8781 r.a.

F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale

01346500190

<b>La sanzione ridotta è pari a:</b>	
<b>Per violazione commesse fino al 31.08.2024</b>	<b>Per violazioni commesse dal 01.09.2024</b>
a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza	invariato
a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore	invariato
a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	invariato
a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	A 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore

Member of



MILANO

CREMA

FIRENZE

ROMA

CATANIA

TREVISO

NAPOLI

PALERMO

studio@lexis.it

www.lexis.it



# LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI  
ASSOCIATI

MILANO  
Viale Bianca Maria n. 41  
20121 Milano, Italia  
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1  
F. +39 02 76012 211

CREMA  
Via Boldori, 18  
26013 Crema (CR), Italia  
T. +39 0373 8781 r.a.  
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale  
01346500190

<p>a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore</p>	<p>A 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218</p>
<p>a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ad eccezione dei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale</p>	<p>A 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri</p>
	<p>a 1/4 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione</p>
<p>a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni</p>	<p>invariato</p>

Member of



MILANO  
CREMA  
FIRENZE  
ROMA  
CATANIA  
TREVISO  
NAPOLI  
PALERMO

studio@lexis.it  
www.lexis.it